



COMUNE DI PULA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELC1-3-2021 del 14/01/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 17 Adottata nella seduta del 29/03/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE 2021.

L'anno **2021** (Duemila venti) il giorno **29** (ventinove) del mese di **marzo** alle ore 18:16, il Consiglio Comunale, convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in sede, presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, e parte in modalità videoconferenza (misure di contenimento del Virus COVID-19). I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:

1. MEDAU	CARLA	P	Sede e Videoconferenza
2. COLLU	ILARIA	P	Videoconferenza
3. FARNETI	EMANUELE	P	Videoconferenza
4. PIRISINU	OMBRETTA	P	Videoconferenza
5. MASCIA	ANGELA	P	Videoconferenza
6. USAI	FILIPPO	P	Videoconferenza
7. AZARA	PIERANDREA	P	Videoconferenza
8. CAPPATO	ALESSANDRO	A	assente
9. LECCA	CARLA	P	Videoconferenza
10. LUCARELLI	SIMONETTA	P	Videoconferenza
11. BERGHI	ANDREA	P	Videoconferenza
12. ZUCCA	MASSIMILIANO	P	Videoconferenza
13. PITTALUGA	ANGELO	A	assente
14. LOI	ELISABETTA	P	Videoconferenza

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

15. TOCCORI	FRANCESCA	P	Videoconferenza
16. FA	DONATELLA	P	Videoconferenza
17. ABIS	ANDREA	p	Videoconferenza

Risultano presenti 15

Assiste il Segretario comunale **Dottorssa Anna Franca Lecca.**

LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, **dichiara aperta la seduta.**

Nominati gli Scrutatori: Berghia Azara e Abis

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria come adottate per il precedente anno di imposta, di cui a seguire:

Aliquote IMU 2021

Casistica immobili	% aliquota	detrazione
Aliquota ordinaria*, applicabile alle unità immobiliari non rientranti nelle sotto indicate fattispecie.	0,86	

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. A1 , A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7).	0,6	€ 200,00
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. da A1 ad A9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori figli), che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente;	0,5	
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. da A/1 a A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6- C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti, fratelli-sorelle), a condizione che utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica.	0,5	
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. da A1 ad A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art.2, comma 3.	0,91	
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. da A1 ad A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto a canone libero, regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica.	0,7	
Immobili di categoria catastale D.	1 (di cui 0,76 allo stato e 0,24 al comune)	
Unità immobiliare e relative pertinenze ricompresa nelle cat. da A1 ad A9 ad uso abitativo non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sopraelencate. Alla presente categoria non è applicabile l'aliquota ordinaria dello 0,86.	1	
Fabbricati rurali strumentali	0	

*A titolo di esempio: immobili di categoria catastale A/10; di categoria C/6, C/7 e C/2 non costituenti pertinenza e le unità immobiliari C/1; (aree edificabili; immobili locati; etc.).

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Interessato
Sara Inghes
Doc. FIRMATO DIGITALMENTE

Pula, 22/01/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. FIRMATO DIGITALMENTE

Pula, 22/01/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti n. 5 del 4/03/2021 – prot. n. 7274 del 22/03/2021;

DATO ATTO che coerentemente e nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare la diffusione e il contagio da COVID-19, il Consiglio Comunale in seduta pubblica si è svolto in modalità mista simultanea in sede e in videoconferenza;

UDITA la Consigliera Comunale Carla Lecca la quale illustra analiticamente il contenuto della proposta, per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta;

UDITO l'intervento della Consigliera Comunale Francesca Toccori, per il quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta;

UDITA dopo breve discussione la Sindaca Carla Medau la quale, previo appello nominale mette ai voti la proposta che, con risposta vocale e alzata di mano con:

Voti favorevoli:	11		
Consiglieri Astenuti:	4	(Loi, Toccori, Fa	e Abis)
Voti contrari:	0		

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

CONFERMARE le aliquote dell'imposta municipale propria come adottate per il precedente anno di imposta, di cui a seguire:

Aliquote IMU 2021

Casistica immobili	% aliquota	detrazione
Aliquota ordinaria*, applicabile alle unità immobiliari non rientranti nelle sotto indicate fattispecie.	0,86	
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. A1 , A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7).	0,6	€ 200,00
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. da A1 ad A9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori figli), che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente;	0,5	
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. da A/1 a A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6- C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti, fratelli-sorelle), a condizione che utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica.	0,5	
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. da A1 ad A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art.2, comma 3.	0,91	
Unità immobiliare ad uso abitativo ricompresa nelle cat. da A1 ad A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto a canone libero, regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica.	0,7	
Immobili di categoria catastale D.	1 (di cui 0,76 allo stato e 0,24 al comune)	
Unità immobiliare e relative pertinenze ricompresa nelle cat. da A1 ad A9 ad uso abitativo non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sopraelencate. Alla presente categoria non è applicabile l'aliquota ordinaria dello 0,86.	1	

Fabbricati rurali strumentali	0	
-------------------------------	---	--

*A titolo di esempio: immobili di categoria catastale A/10; di categoria C/6, C/7 e C/2 non costituenti pertinenza e le unità immobiliari C/1; (aree edificabili; immobili locati; etc.).

PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

INVIARE all'Albo Pretorio on line del Comune di Pula;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza del procedere, previo appello nominale, con separata votazione per alzata di mano e risposta vocale con:

Voti favorevoli:	11	
Consiglieri Astenuti:	4	Loi, Toccori, Fa e Abis
Voti contrari:	0	

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Carla Medau

Il Segretario Comunale

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 06/04/2021

Il Segretario Comunale

Dottoressa Anna Franca Lecca

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

